

Civile Ord. Sez. 3 Num. 27389 Anno 2022
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/09/2022

ORDINANZA
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8142/ 2020 R.G. proposto da

Sos Automotive srl, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Bruno Sassani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Paolo Luiso, del Foro di Lucca;

- *ricorrente* -

contro

Vittoria Assicurazioni spa, elettivamente domiciliata in Roma, via Filippo
1011 Corridoni, presso lo studio dell'avv. Francesco Vaccaro, rappresentata e difesa
1197 dagli avvocati Stefano Taurini e Maurizio Hazan, del Foro di Milano.

- *controricorrente* -



-intimato-

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7492/ 2019, depositata il 25.7.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2022 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI

RITENUTO CHE

1.-La società SOS Automotive ha acquistato il credito che tale Domenico Gravante vantava nei confronti della Vittoria Assicurazioni.

Costui aveva subito il fermo della sua vettura a causa di un incidente causato per colpa di un automobilista, assicurato con la Vittoria Assicurazioni, che lo aveva costretto ad una spesa di 292,80 euro per noleggiare una vettura sostitutiva. Pertanto, tra i crediti da risarcimento che il danneggiato era venuto a vantare verso la compagnia di assicurazioni, vi era quello per il noleggio, che il danneggiato ha quindi ceduto alla società SOS Automotive, che, di conseguenza, ha poi preteso di riscuoterlo dalla compagnia di Assicurazione.

2.-Quest'ultima ha opposto rifiuto, e la SOS Automotive l'ha citata davanti al Giudice di Pace di Milano, che ha rigettato la domanda ritenendo quel credito non cedibile.

La SOS Automotive ha proposto appello al Tribunale di Milano, che, ritenuto ST il credito cedibile, ha però osservato che la parte non aveva fornito "prova rigorosa che il costo dell'autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa".

3.-La SOS Automotive impugna questa decisione con un motivo di ricorso, illustrato da memoria, di cui chiede il rigetto la Vittoria Assicurazioni con controricorso e memoria.

CONSIDERATO CHE

4.-In primo luogo, la controricorrente deduce l'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti fissati dall'articolo 339 c.p.c., che, in caso di controversie di scarso valore decise dal Giudice di Pace, consente l'appello per motivi limitati. Nella specie, si tratta peraltro di ricorso per Cassazione avverso decisione non del Giudice di Pace bensì di quello di appello, sicché il giudizio ha avuto l'ambito del giudizio di legittimità.

Va d'altro canto osservato che la questione concernente l'individuazione del danno risarcibile, ed anche quella di quali siano le regole per provarlo, attiene invero ai principi informatori della materia, con quel che ne consegue in fatto di appellabilità.



5.-Ciò detto, la ricorrente propone un motivo di ricorso con cui denuncia violazione dell'articolo 2043 c.c.

La tesi è la seguente.

Il giudice di appello ha sostenuto che la ricorrente non ha provato la necessità di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito.

Invece, secondo la ricorrente, per conforme giurisprudenza, non è necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un'auto sostitutiva, ma è sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa.

6.-Il motivo è fondato.

7.- Ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, *in re ipsa*.

Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno *in re ipsa* con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620 del 2015): quando si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il deprezzamento del veicolo, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni *presunti*, non già *in re ipsa*: si tratta infatti di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si *induce* che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell'utilizzo del bene.

Ad ogni modo, atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.

Nella decisione impugnata si dà atto che la spesa è stata sostenuta, ma si afferma che il danneggiante "non ha affatto fornito la prova che il costo dell'autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa".

Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo.

Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo.

Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno *in re ipsa*, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria.

La differenza tra il danno *in re ipsa* e quello presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018).

Con la conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio, che la decisione impugnata ammette come effettivamente sostenute, sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per "esplicita prova".

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Milano, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Roma 10.6.2022